

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA:

La sottoscritta Impresa **SALVINI PAOLO E FABRIZIO S.N.C.**, con sede in Ponsacco (PI), Via Enrico Mattei 1/a (cod.fisc. e p.iva 01127650506), in persona del suo Legale Rappresentante, Salvini Paolo nato a Lari (PI) il 24/02/192 Cod. Fisc SLVPLA52B24E455F di seguito chiamata **APPALTATRICE;**

E

La sottoscritta Impresa **Foschi impianti s.n.c. di Foschi Euro & C.**, con sede in Casciana Terme Lari (PI), Loc. Perignano Via Lazio, 1/5 (Cod. Fisc. e p.iva 01258730504), in persona del suo Legale Rappresentante, FOSCHI EURO, nato a PONTEDERA il 18/07/1963, Cod.Fisc. FSCREU63L18G843E di seguito chiamata **SUBAPPALTATRICE;**

PREMESSO CHE:

L'Appaltatrice è rimasta aggiudicataria dei lavori di "Completamento della Riqualificazione di Via per Portoferraio a Marina di Campo, dal ponte del Fosso del Bovalico a Via Roma, nel comune Campo nell'Elba" – CIG A03050AF67 - CUP H51B22001200005 ", per conto del Comune di Campo Nell'Elba, di seguito denominata COMMITTENTE.

- L'Appaltatrice intende subappaltare secondo la normativa vigente e previa autorizzazione del Committente parte dei lavori.
- La Subappaltatrice è impresa che dispone di capitali, personale, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione dei lavori affidatigli con il presente contratto con gestione ed assunzione di rischio in proprio;
- La Subappaltatrice intende acquisire i lavori oggetto del presente contratto ed è titolare delle seguenti posizioni assicurative e previdenziali:

I.N.P.S.: matricola n. 6203576375-6206495754 Sede di _PISA ;

I.N.A.I.L.: matricola n.3925028 Sede di PISA... ;

CASSA EDILE: matricola n. ...6071..... Sede diPISA.....

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Valore delle premesse.

Le premesse formano parte integrante o sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Documenti contrattuali.

Per l'esecuzione dei lavori, la Subappaltatrice dichiara di ben conoscere, accettare ed osservare tutte le norme, i patti, le modalità e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari e dal Contratto di Appalto stipulato tra l'Appaltatrice e il Committente, oltre al Capitolato Generale ed il Regolamento sulla Direzione, Contabilità e Collaudi dei Lavori dello Stato ed a tutte le norme in materia di Lavori Pubblici, che le parti rinunciano ad allegare alla presente convenzione;

ART. 3 – Oggetto del Contratto.

L'Appaltatrice affida alla Subappaltatrice, che accetta, l'esecuzione dei lavori edili di:

- Posa pali per illuminazione

ART. 4 – Termine per l'esecuzione dei lavori.

I lavori oggetto del presente contratto, salvo diversa determinazione dell'Ente Committente, dovranno essere ultimati dalla Subappaltatrice entro il termine contrattuale concesso dall'Ente stesso.

La Subappaltatrice si obbliga al rispetto dei suddetti termini di esecuzione, dichiarando espressamente di aver valutato e considerato, nell'accettarli, anche la concomitante presenza di altri operatori nell'area del cantiere nonché ogni area con riferimento allo stato ed alla natura dei luoghi ed alle modalità esecutive dei lavori.

La Subappaltatrice si farà carico di eventuali penali dovute a ritardi nelle lavorazioni ad essa pertinenti che dovessero essere addebitate dall'Ente Committente all'Appaltatrice.

ART. 5 – Importo del contratto - Prezzi.

L'importo presunto dei lavori oggetto del subappalto ammonta ad €. 8.000,00 (diconsi ottomila/00 euro) escluso gli oneri della sicurezza. Ai fine dell'IVA viene applicato quanto disposto dall'ex art. 74, c. 8°, del D.P.R. n. 633/72 Cessione in regime di “**Reverse Charge**”.

ART. 6 – Modalità di pagamento.

Il pagamento del subappalto sarà effettuato, dalla ditta appaltatrice, mediante pagamento concordato quale Bonifico Bancario

L'Appaltatrice dà atto che la Subappaltatrice ha comunicato, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010, riguardante le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari; gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto che di seguito si riportano:

- Banca (denominazione completa) _MONTE DEI PASCHI DI SIENA_____

Agenzia/filiale (denominazione e indirizzo) _____PONSACCO

Codice IBAN: _IT48M0103071120000000782703_____

- Banca (denominazione completa) _BANCO POPOLARE DI MILANO_____

Agenzia/filiale (denominazione e indirizzo) _____PERIGNANO

Codice IBAN: _IT36G0503405483000000000660_____

e che le persone delegate ad operare su suddetti conti sono le seguenti (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale):

- • Sig./Sig.ra _FOSCHI EURO_____ Nato/a a _PONTEDERA_____ il _18/07/1963_
- Codice Fiscale _FSCREU63L18G843E_____ Residente in PERIGNANO VIA LIVORNESE EST 267
-
- • Sig./Sig.ra _FOSCHI SIMONE_____ Nato/a a _PONTEDERA_____ il _18/09/1973
- Codice Fiscale _FSCSMN73P18G843I_____ Residente in PONSACCO_____
- Via GOBETTI 14

L'Appaltatrice, e la Subappaltatrice assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

ART. 7 – Responsabilità della Subappaltatrice.

La Subappaltatrice assume a proprio carico rischi e responsabilità per quanto riguarda le opere da eseguire in forza del presente contratto e sarà responsabile dei danni causati a terzi, compresi gli incaricati dell'Appaltatrice, ed ai propri dipendenti e/o fornitori nella esecuzione dei lavori e solleva l'Appaltatrice da qualsiasi azione che a riguardo dovesse subire.

ART. 8 – Obblighi del Subappaltatrice.

La Subappaltatrice sotto la propria esclusiva responsabilità dovrà curare l'attuazione di tutto quanto previsto dalle vigenti norme di legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai relativi accordi integrativi sia in materia di avviamento al lavoro, che di corretta e puntuale esecuzione dei contratti di lavoro che di versamenti agli Istituti Previdenziali ed assicurativi nonché alla Cassa Edile di Mutualità

e Assistenza, che di attuazione di tutte le condizioni e provvedimenti atti ad evitare infortuni e comunque relativi all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro di cui al L. 81/2008 e L. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni, nonché ed a evitare ogni e qualsiasi genere di danni a persone come a cose, comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

La Subappaltatrice si obbliga ad effettuare la denuncia agli Enti Previdenziali, al pieno rispetto del piano di sicurezza fisica dei lavoratori nonché a fornire, su richiesta dell'Appaltatrice, la documentazione idonea a dimostrare il corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni sopra indicate e manda indenne sin d'ora l'Appaltatrice da ogni responsabilità al riguardo. In particolare la Subappaltatrice si impegna a rispettare, per la parte di sua competenza, tutti gli obblighi previsti dalle L. 81/2008 e L. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 – Divieto di cessione del contratto.

E' fatto espresso divieto alla Subappaltatrice di cedere, o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente contratto. La violazione di tale disposizione costituisce causa esplicita di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 – Collaudo - Manutenzione.

La Subappaltatrice, fino alla data del collaudo (intendendosi per collaudo quello da effettuarsi tra l'Ente Committente e l'Appaltatrice) o dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'Ente Committente, si impegna ad intervenire tempestivamente a proprio cura e spese in caso di deficienze dovute ad imperfezione nell'esecuzione dei lavori di sua competenza, provvedendo ad eliminare gli inconvenienti che dovessero verificarsi.

ART. 11 – Esclusione della revisione prezzi.

In deroga alla previsione di cui all'Art. 1664 1° comma CC, le parti dichiarano di escludere la revisione del prezzo del presente contratto.

ART. 12 – Verifica Standard di Qualità.

La Subappaltatrice si impegna ad adottare gli Standard di Qualità dell'Impresa Appaltatrice, ed accetta i controlli necessari in fase di esecuzione attenendosi al piano di controllo adottato.

ART. 13 – Risoluzione del contratto.

E' in facoltà dell'Appaltatrice di risolvere il contratto:

- Quando la Subappaltatrice si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- Quando per negligenza dell'Subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, in altre

parole sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

- Quando la Subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

- Qualora il Committente rifiuti o revochi il gradimento del presente Contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà alla Subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatrice dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento della Subappaltatrice.

All'atto della risoluzione, la Subappaltatrice è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere dello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'Appaltatrice, e a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari della Subappaltatrice.

ART. 14 – Corresponsabilità della Subappaltatrice

L'Appaltatrice, poiché risponde al Committente dei lavori e dell'operato della Subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad esso imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 (Sessanta) giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente.

ART. 15 – Controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione od all'interpretazione del presente contratto o comunque derivante dal rapporto contrattuale, sarà demandata alla competenza del Foro di Pisa.

ART. 16 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di appalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli Artt. 1655 e segg. del C.C. e le altre norme di Legge vigenti in materia.

Perignano, lì 07/06/2024

L'APPALTATRICE
Salvini Paolo & Fabrizio
(Documento firmato digitalmente)

LA SUBAPPALTATRICE
Foschi Euro
(Documento firmato digitalmente)